



Federazione Italiana Sport Equestri

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
della Federazione Italiana Sport Equestri**

Avvocato Enrico Vitali

ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento **n. 1/2022** al quale sono stati riuniti i procedimenti **n.2/22 e n.3/22** nei confronti di **SIMONA BIVONA , SABRINA PARRINELLO, TOMMASO FAVATA, ROSALBA DE SIMONE, Presidente ASD Equitazione Club Marsala, CARMELA GAROFALO, ROBERTO PUCCIO , DOMENICO TRIPOLI, CLAUDIA MAZZARELLA, FRANCESCO PAGANO, Presidente Centro Ippico Pietra dei Fiori SSD.**

A seguito della comunicazione, da parte della Segreteria O. d. G., a mezzo mail in data 31 gennaio 2022, della trasmissione in data 26 gennaio 2021 da parte del Presidente di Giuria Carmela Garafolo, della segnalazione delle signore Tiziana Cassarà quale genitore della tesserata minore Martina La Paola e della signora Brigitte Sciacca quale genitore della tesserata minore Silvia Tantillo, sono stati sottoposti a questo Giudice i fatti accaduti in occasione del Concorso S.O. Pietra dei Fiori in Buseto Palizzolo i giorni 22 e 23 gennaio 2022.

Mediante tale esposto, viene denunciato il giorno 22 gennaio 2022 nella zona box cavalli i signori Giovanni Bivona, Giovanna Giorlando e Simona Bivona,



solo quest'ultima tesserata FISE, avrebbero inseguito le suddette amazzoni intimidendole e allontanandole dalla zona.

Con successiva comunicazione, da parte della Segreteria O. d. G., a mezzo mail in data 3 febbraio 2022, della trasmissione in pari data da parte della Procura Fise, della segnalazione della signora Brigitte Sciacca quale genitore della tesserata minore Silvia Tantillo, sono stati sottoposti sempre a questo Giudice i fatti accaduti in occasione del Concorso Promozionale tenutosi presso il Centro Ippico "Equitazione Club Marsala" (TP) i giorni 29 e 30 gennaio 2022.

Mediante tale atto è stata denunciata la presenza il giorno 30 presso il campo prova e presso le scuderie della signora Simona Bivona nonostante la pronuncia del Tribunale Federale n 13/21 che ne ha disposto la sospensione.

Tale seconda comunicazione veniva incardinata come procedimento GSN n. 2/2022.

Con ulteriore comunicazione (che generava il procedimento GSN n. 3 / 2022), da parte della Segreteria O. d. G., a mezzo mail in data 3 febbraio 2022, della segnalazione della Giudice di gara dott.ssa Sabrina Parrinello, venivano sottoposti a questo Giudice i fatti accaduti in occasione del Concorso Promozionale tenutosi presso il Centro Ippico "Equitazione Club Marsala" (TP) i giorni 29 e 30 gennaio 2022.

Con tale atto è stata denunciata la presenza , riferita alla denunciante, nei giorni 29 e 30 presso le aree tecniche del concorso della signora Simona Bivona nonostante la pronuncia del Tribunale Federale n 13/21 che ne ha disposto la sospensione.

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza ex art. 35 del vigente Regolamento di Giustizia, visti gli artt. 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia FISE, ha quindi preventivamente riunito i tre procedimenti avendo gli stessi ad



oggetto il medesimo contegno della tesserata Simona Bivona ed ha esteso gli accertamenti anche nei confronti di tutti coloro che nei due concorsi di cui sopra avrebbero avuto l'obbligo di allontanare la Bivona dai luoghi del concorso.

E' stato quindi aperto un procedimento nei confronti di SIMONA BIVONA , SABRINA PARRINELLO, TOMMASO FAVATA, ROSALBA DE SIMONE, Presidente ASD Equitazione Club Marsala, CARMELA GAROFALO, ROBERTO PUCCIO , DOMENICO TRIPOLI, CLAUDIA MAZZARELLA, FRANCESCO PAGANO, Presidente Centro Ippico Pietra dei Fiori SSD.

In corso di procedimento sono stati sentiti quali testimoni, con collegamento da remoto in data 22 marzo 2022, i testi Tiziana Cassarà quale esercente la potestà genitoriale sulla tesserata minore Martina La Paola ; Brigitte Sciacca quale esercente la potestà genitoriale sulla tesserata minore Silvia Tantillo e del giudice di gara Sabrina Parrinello.

In data 20 aprile 2022 è stato inoltre sentito il tesserato e delegato FISE Carlo Forcella.

Sono pervenute quindi nei termini le dichiarazioni difensive da parte dei seguenti interessati: Simona Bivona, con l'Avv. Lo Schiavo, Rosalba De Simone, Sabrina Parrinello quale Presidente di giuria con l'Avv. Favata, Claudia Mazzarella, Carmela Garofalo, Daniele Nicastri quale amministratore della SSD Pietra dei Fiori srl; Francesco Pagano quale direttore di campo, Roberto Puccio ufficiale di gara; Domenico Tripoli Giudice di Stile, e Tommaso Favata con l'Avv Favata.

Simona Bivona eccepisce il difetto di giurisdizione nei suoi confronti per non essere più tesserata ad alcun titolo con la FISE e comunque deduce l'insussistenza dei fatti alla stessa contestati, eccependo in particolare la sua



assenza dai luoghi del concorso richiamando le deposizioni di altri soggetti presenti a vario titolo nelle giornate dei concorsi in esame.

Sabrina Parrinello, con l'Avv Favata, deduce l'insussistenza di sue responsabilità, atteso che pur essendole stata segnalata la presenza della Simona Bivona non è stata in grado di rilevarne la presenza considerando che era l'unico giudice del promozionale ed impossibilitata quindi ad allontanarsi dalla giuria.

Rosalba De Simone afferma la propria estraneità ad ogni possibile titolo per responsabilità disciplinare in quanto dichiara di non avere visto la Bivona e che in ogni caso la stessa non le risultava più tesserata Fise per avere ceduto l'unico cavallo di sua proprietà in data 2 giugno 2021.

Claudia Mazzarella eccepisce l'insussistenza di ogni addebito nei suoi confronti in quanto nella sua veste di steward dichiara di non avere visto la Simona Bivona e di non avere ricevuto alcuna segnalazione al riguardo.

Carmela Garafalo quale Presidente di giuria del concorso di Pietra dei Fiori esclude anch'ella ogni sua ipotesi di responsabilità in quanto conferma di avere ricevuto la segnalazione scritta della presenza della Bivona al concorso ma precisa di non avere avuto modo di vederla nel corso delle sue ispezioni nei giorni di gara.

Daniele Nicastrì quale amministratore della SSD Pietra dei Fiori srl dichiara di non conoscere la Bivona e comunque di non averla vista nelle occasioni indicate precisando ancora di non avere al riguardo alcun potere di controllo.

Francesco Pagano quale direttore di campo esclude ogni sua responsabilità, peraltro non prevista, e precisa di avere saputo della segnalazione fatta al



Presidente di giuria ma di non avere visto la Bivona durante l'intera durata del concorso sia nelle gare di sua competenza sia in altre occasioni durante le pause.

Roberto Puccio esclude sue responsabilità quale componente della giuria in quanto dopo la segnalazione dei fatti al presidente ha ritenuto sufficiente la segnalazione scritta a questo Giudice effettuata dal Presidente di Giuria.

Domenico Tripoli qual Giudice di Stile afferma di non avere visto nei giorni di gara la signora Bivona ed esclude quindi ogni sua possibile mancanza.

Tommaso Favata , componente di giuria , conferma di avere avuto notizia della segnalazione ma esclude di avere visto la Bivona durante il concorso e rimanendo quindi esclusa ogni sua possibile responsabilità.

Il giudizio è stato quindi assunto per la decisione alla data del 2 maggio 2022.

^^^

Il procedimento deve essere archiviato.

In via preliminare, si precisa che questo Giudice ha giurisdizione su eventuali responsabilità della Bivona anche in assenza di rinnovo di tesseramento FISE in quanto tale mancato rinnovo, si colloca nel periodo di sospensione del tesseramento stesso ed è quindi inefficace.

La normativa Fise non può certo consentire che un tesserato FISE si sottragga ad eventuali condanne in suo danno semplicemente non rinnovando il proprio tesseramento e potendo così addirittura reiterare impunemente la propria condotta sanzionata.

Nel merito, allo stato delle dichiarazioni rese agli atti dagli interessati non ha trovato riscontro quanto denunciato nei procedimenti 1, 2 e 3: non v'è quindi



Federazione Italiana Sport Equestri

univoca certezza della presenza della Simona Bivona nelle occasioni indicate in sede di segnalazione.

Accertata detta presenza, sarebbero state poi oggetto di valutazione le singole responsabilità degli altri soggetti federali in termini di omesso controllo.

Da quanto sopra deriva l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità disciplinare in capo agli interessati.

PQM

Il Giudice Sportivo Nazionale, in assenza di prova certa

- dispone non doversi procedere.

MANDA

alla Segreteria Federale OdG per la pubblicazione del presente provvedimento e gli adempimenti di competenza.

Roma, li 2 maggio 2022

f.to Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Enrico Vitali